

## Graduatorie interne e docenti soprannumerari

Ai sensi dell'art. 21, comma 4 e dell'art. 23, comma 3, del CCNI mobilità 2014-2015 il dirigente scolastico deve provvedere alla **formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie interne** relative agli insegnanti titolari, **entro i 15 giorni successivi al termine del 29 marzo**, scadenza per la presentazione delle domande di mobilità dei docenti fissata dall'OM n.32 del 28 febbraio 2014.

Per quanto detto le scuole pubblicheranno le graduatorie interne, per individuare i docenti soprannumerari, dal 30 marzo al 13 aprile 2014.

Poiché avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico è previsto la presentazione di un **motivato reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione** (art. 12, comma 1 del CCNI del mobilità 2014-2015) si consiglia ai docenti di preparare, fin da ora, tutta la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'inclusione oppure dell'esclusione dalla suddetta graduatoria interna.

Per la compilazione delle graduatorie interne si prendono in considerazione gli elementi della tabella di valutazione concernente i trasferimenti d'ufficio e che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il 29 marzo 2014.

Sono esclusi dalla graduatoria interna per l'individuazione dei docenti perdenti posto i beneficiari delle precedenza di cui al punto I), III), V) e VII) dell'art.7 del CCNI mobilità 2014-2015.

Si tenga presente che **l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V**, cioè la precedenza di chi assiste il coniuge, il figlio disabile oppure come referente unico il genitore con disabilità, **si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito** e che, qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo **a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2014/2015, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito** o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

Non si deve tener conto di tale condizione qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

**I beneficiari delle precedenze** di cui ai punti V) e VII) dell'art.7 CCNI mobilità , non inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, **sono tenuti a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.** In tali casi il dirigente scolastico deve riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e deve notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

**Il dirigente scolastico**, sulla base delle graduatorie interne, **deve notificare per iscritto immediatamente** agli interessati **la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.**

Si ricorda che nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e **solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto** e che negli istituti di scuola secondaria di II grado funzionanti con corsi diurni e corsi serali, l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, e quindi la posizione di soprannumero va individuata con riferimento ai rispettivi organici. Anche negli Istituti di Istruzione Superiore che comprendono diverse tipologie gli organici sono distinti e quindi la posizione di soprannumero va individuata con riferimento ai rispettivi organici

Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento (29 marzo 2014), emergano nuove posizioni di soprannumero il dirigente scolastico notifica agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitandoli formalmente a presentare **entro 5 giorni dalla data della predetta notifica** il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato può anche integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.

L'insegnante perdente posto può partecipare ai trasferimenti a domanda condizionando la propria domanda di trasferimento al permanere della posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.

In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio.

Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

Se l'interessato è titolare **nella scuola secondaria di II grado**, considerato che per tale grado di scuola si tiene conto dell'ordine delle preferenze, siano esse provinciali o interprovinciali, **il docente viene riassorbito solo se nessuna delle preferenze interprovinciali espresse prima del codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di preferenze valide relative al comune di titolarità) è disponibile.**

Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

Ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda viene riconosciuta la precedenza prevista dall' art. 7, comma 1, II) (*Personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità*).

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati presentino domanda di trasferimento per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

***Pubblicato il 17 marzo 2014***